



Il Prefetto della provincia di Savona

VISTO l'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. che attribuisce al Prefetto il compito di predisporre e aggiornare il piano di emergenza per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia;

RAVVISATA l'esigenza di predisporre la suddetta pianificazione di emergenza per il territorio della provincia di Savona;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche svolte a tal fine presso questa Prefettura con la partecipazione di rappresentanti del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Savona, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona, della Commissione per la Radioprotezione incardinata presso l'ASL n. 2 di Savona e dell'ARPAL e, in particolare, quelli della riunione in data 24 marzo 2022 del Comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare previsto dall'art. 175 del predetto D.Lgs. n. 101/2020 – organismo del quale, ai sensi del citato art. 187, il Prefetto si avvale per la predisposizione e l'aggiornamento dei predetti schemi di piano di emergenza;

APPROVA

l'allegata pianificazione denominata “ *Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato*” per la provincia di Savona.

Savona, data del protocollo

IL PREFETTO
Gullotti



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

**PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI RINVENIMENTO DI
SORGENTI ORFANE O DI MATERIALE METALLICO
CONTAMINATO**

Versione 1.5	Data 24 - 02 - 2023
------------------------	-------------------------------

Il presente documento è costituito da numero 27 pagine, 4 allegati e l'appendice normativa



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

INDICE

INDICE	2
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	3
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI	4
TERMINI E DEFINIZIONI	5
GLOSSARIO	7
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
PREMESSA	8
PARTE GENERALE	11
<i>Casi di attivazione del piano di intervento</i>	11
<i>Azioni dei soggetti che rinviengono materiale radioattivo</i>	12
FUNZIONI E SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	13
<i>Prefetto</i>	13
<i>Comando dei Vigili del Fuoco</i>	14
<i>ARPAL - CRR</i>	14
<i>Capitaneria di Porto</i>	15
<i>Autorità portuale e/o aeroportuale</i>	15
<i>Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona</i>	16
<i>ASL - 118</i>	16
<i>Questura</i>	16
<i>Ispettorato Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Dogane, Ufficio di Sanità Marittima</i>	17
<i>Il Comune</i>	17
<i>Il Comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare</i>	16
PIANI D'INTERVENTO	17
A - RITROVAMENTO DI MATERIALE RADIOATTIVO IN CARICHI DI ROTTAMI, MATERIALI METALLICI DI RISULTA, SEMILAVORATI METALLICI O PRODOTTI IN METALLO PRESSO LE AREE PORTUALI.....	18
<i>Operazioni di recupero del materiale radioattivo</i>	19
B - RITROVAMENTO DI MATERIE RADIOATTIVE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA.....	20
<i>B.1 Ritrovamento in un posto di lavoro o in un'area privata</i>	20
<i>B.2 Ritrovamento in luogo pubblico</i>	21
<i>B.3 Ritrovamento nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta e RAEE</i>	22
<i>B.3)1 Operazioni di recupero del materiale radioattivo</i>	23
RESPINGIMENTO O CONFERIMENTO DEL MATERIALE RADIOATTIVO	23
RUBRICA PER LE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA	24
ALLEGATI	27
<i>Diagramma di flusso ritrovamento in area privata</i>	
<i>Diagramma di flusso ritrovamento in luogo pubblico</i>	
<i>Diagramma di flusso ritrovamento in carichi di rottami o altri materiali metallici</i>	
<i>Diagramma di flusso ritrovamento in aree portuali</i>	



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
Istituto superiore di sanità (ISS)
Ente Nazionale per l'Energia Atomica (ENEA)
Regione Liguria
Amministrazione Provinciale di Savona
Questura di Savona
Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Savona
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona
Comando Polizia Stradale di Savona
Comando dei Vigili del Fuoco di Savona
Capitaneria di Porto di Savona
Direzione Generale ARPAL
Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale
ASL n. 2
Agenzia delle Dogane
Ufficio Sanità Marittima di Savona
Servizio Emergenza Territoriale 118
Comuni della Provincia di Savona
Numero Unico Emergenza NUE



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Nella tabella sottostante dovranno essere registrate, in ordine progressivo, tutte le aggiunte e varianti al presente piano.

Ogni singola aggiunta o variante richiede la compilazione per intero di una riga della tabella e la firma di un Dirigente prefettizio per la validazione.

Le lettere di trasmissione delle aggiunte e varianti agli organi di cui all'elenco di distribuzione dovranno essere custodite in apposito fascicolo.

Le varianti dovranno essere apportate in maniera tale da consentire il recupero, anche su supporto magnetico, della dicitura modificata.

NUMERO PROGRESSIVO	RIFERIMENTO NUMERO DI PAGINA O ALLEGATO	DATA DELLA MODIFICA	FIRMA DIRIGENTE AREA IV PER VALIDAZIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

TERMINI E DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE
AUTORIZZAZIONE	il provvedimento, avente forma scritta e adottato dalla competente autorità, che consente di svolgere pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti, di svolgere attività connesse alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, di svolgere attività di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di impianti per detti impieghi o gestioni, ovvero per le medesime attività relative a impianti nucleari, e conferisce al titolare le relative responsabilità;
CONFERIMENTO	Consegna della sorgente orfana, del materiale metallico contaminato o materiale radioattivo ad un soggetto autorizzato ex art. 56 ^l del DLgs 101/2020. Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 204 ⁱⁱ commi 2 e 3 il materiale non è soggetto al DLgs 101/2020
CONTENITORE DELLA SORGENTE	insieme di componenti destinati a garantire il contenimento di una sorgente radioattiva, che non è parte integrante della sorgente stessa, ma è destinato a schermarla durante il trasporto, la manipolazione, la movimentazione o il deposito;
DETTENTORE	qualsiasi persona fisica o giuridica che è in possesso o ha la disponibilità materiale di sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed è responsabile per tali materiali;
ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	la persona, incaricata dal datore di lavoro, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 ⁱⁱⁱ . Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'art. 130 ^{iv}
MATERIA RADIOATTIVA	sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEE) e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;
MATERIALE RADIOATTIVO	materiale che incorpora sostanze radioattive
PIANO DI EMERGENZA	l'insieme di misure e procedure da attuare per affrontare una situazione di esposizione di emergenza sulla base di eventi ipotizzati e dei relativi scenari;
PIANO DI SICUREZZA	piano predisposto dall'EdR, nel quale saranno descritte le operazioni svolte nel corso del ritrovamento e le eventuali azioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza del materiale radioattivo. Anche con lo scopo di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e delle persone del pubblico, completo della valutazione rispetto al DLgs.



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

	101/2020
PRATICA	un'attività umana che può aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata;
RADIONUCLIDE	nuclide radioattivo, radioisotopo o isotopo radioattivo
RESPONSABILE DELLA MERCE	il soggetto responsabile della merce in relazione al vincolo contrattuale esistente al momento del rinvenimento della sorgente orfana (concessionario, terminalista, spedizioniere, vettore, etc) se il rinvenimento avviene in ambito portuale. Il Sindaco se il rinvenimento avviene in luogo pubblico. Il proprietario/locatario dell'area se il rinvenimento avviene in zona privata
SORGENTE DISMESSA	sorgente non più utilizzata, né destinata a essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione sicura;
SORGENTE DI RADIAZIONI IONIZZANTI	qualsiasi fonte che può provocare un'esposizione, attraverso l'emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi;
SORGENTE ORFANA	sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all'allegato I del decreto D.Lgs. n. 101/2020, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto;
SORGENTE RADIOATTIVA	una sorgente di radiazioni che incorpora sostanze radioattive con lo scopo di utilizzare la sua radioattività;
SORGENTE SIGILLATA	una sorgente radioattiva in cui il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in una capsula o incorporato in un corpo solido con l'obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica applicabili;
SORGENTE SIGILLATA AD ALTA ATTIVITÀ	una sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore allo specifico valore stabilito dal presente decreto;
SOSTANZA RADIOATTIVA	ogni sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione;



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

GLOSSARIO

ACRONIMO	DEFINIZIONE
ARPAL	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA LIGURIA
ASL	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE
ENEA	ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA.
EdR	ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE
CCTA – NOE	COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO
CRR	CENTRO RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE
ISIN	ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE
ITL	ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
PA	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
PCA	POSTO COMANDO AVANZATO
PG	POLIZIA GIUDIZIARIA.
PS	PUBBLICA SICUREZZA.
RAEE	RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.
VVF	VIGILI DEL FUOCO.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle seguenti principali fonti normative:

- Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, concernente *Attuazione delle Direttive 2013/59/Euratom*, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 6/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.;
- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n.203, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
- Decreto Legge 01 marzo 2022 n. 17 art. 40, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022 n.34, intitolato "sorveglianza radiometrica" che al comma 1 ha modificato l'art. 72 del D.Lgs 31 luglio 2020 n. 101, ed al comma 2 ha sostituito l'allegato XIX del D.Lgs 101 del 2020 con l'allegato A annesso allo stesso decreto legge, allegato a sua volta denominato anche Allegato XIX all'art. 72 comma 3.
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il *Servizio nazionale della protezione civile*;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che abroga il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (DLgs. 151/05) ad eccezione dell'art 6, comma 1-bis, dell'art 10, comma 4, dell'art. 13 comma 8, dell'art 15, commi 1 e 4 e dell'art. 20 comma 4 del predetto D.Lgs. 151/2005

PREMESSA

Scopo del "Piano di Emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato" di cui all'art. 187 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. è consentire la rapida individuazione di sorgenti radioattive disperse o fuori controllo, secondo la definizione normativa, ed evitare danni alla salute pubblica nonché il rilascio in ambiente di sostanze radioattive mediante la messa in sicurezza delle medesime.

Il presente piano è stato elaborato dalla Prefettura di Savona avvalendosi del parere del "comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare" appositamente costituito ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. e i suoi contenuti devono essere portati a conoscenza dei cittadini, degli operatori interessati e delle Amministrazioni pubbliche, anche



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

avvalendosi degli strumenti di comunicazione elettronica

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 e ss.mm.ii., nel seguito citato come “decreto”, disciplina il controllo delle sorgenti “orfane”, inoltre disciplina allo stesso modo anche la presenza di livelli anomali di radioattività nei carichi di rottami metallici o nei materiali metallici

Per semplicità di esposizione nel presente piano:

- l'Esperto di Radioprotezione almeno di II grado viene di seguito indicato **EdR**;
- le sorgenti orfane, sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, le sorgenti sigillate e non sigillate ed il materiale radiocontaminato verranno ricomprese nella dicitura “**materiale radioattivo**”;
- il “comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare” viene di seguito indicato “**comitato**”.

Pertanto sulla base di quanto indicato nel decreto e sulla base delle casistiche di ritrovamento più probabili, di seguito sono elencate alcune categorie di soggetti o di attività lavorative che si possono trovare a dover gestire il ritrovamento di “**materiale radioattivo**”:

- ditte le cui attività rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii. e che detengono il “**materiale radioattivo**” senza averlo correttamente notificato. Tali soggetti dovrebbero avvalersi di un EdR;
- soggetti che gestiscono attività diverse da quelle previste dal D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii. e che detengono le sorgenti come eredità di attività trascorse (art. 198) sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente notificate. Tali soggetti presumibilmente non si avvalgono di un EdR;
- ditte le cui attività rientrano nel campo di applicazione dell'art. 72^v del D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii. e che rinvercano il “**materiale radioattivo**” durante i controlli dei carichi in ingresso al proprio stabilimento. Tali soggetti devono disporre di un EdR che deve curare gli adempimenti necessari conseguenti al ritrovamento;
- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso;
- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc);
- soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da terzi;
- luoghi pubblici in cui siano state abbandonate sorgenti radioattive da terzi.

Ai fini dell'applicazione del piano, possono essere prese in considerazione le attività appartenenti alle descritte tipologie generali, e precisamente le seguenti:

- aree fabbricabili soggette a demolizione parziale o totale per ricostruzione in cui, nel passato, erano presenti strutture ospedaliere, cliniche ed istituti per la cura dei tumori, pubbliche o private;
- grossi cantieri in cui sono utilizzati di frequente apparecchi gammagrafici (come nelle industrie chimiche, meccaniche e nelle raffinerie);



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

- piattaforme petrolifere a terra ed in mare;
- industrie che utilizzano sorgenti radioattive contenute in strumenti per la misura di spessori, di umidità e per evitare cariche elettrostatiche nei processi di lavorazione (ad es. cartiere e cementifici);
- trasportatori autorizzati o con autorizzazione scaduta che effettuano depositi nel corso del trasporto, laddove può presentarsi il caso di colli non ritirati;
- produzione di fertilizzanti;
- officine aeronautiche in cui potrebbero esserci componenti contenenti uranio depleto e torio;
- mercatini di antiquariato ove possono essere presenti, ad esempio, vecchie valvole o apparecchi per rendere l'acqua debolmente radioattiva.

Al di fuori dei casi contemplati dall'art. 72 del D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii., che prescrive obblighi tassativi di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui materiali a carico delle imprese interessate, e delle altre ipotesi sopra ricordate è opportuno che le aziende che esercitano attività implicanti il possibile inserimento di sostanze radioattive nel ciclo di lavorazione, come pure le grandi infrastrutture ferroviarie e portuali, stabiliscano procedure per la rilevazione dei livelli di radioattività.

Si potranno di conseguenza avere degli scenari ben diversi tra loro, spaziando, a titolo di esempio, dalla ditta importatrice di rottami metallici e semilavorati con una casistica già consolidata di ritrovamenti, ad amministratori di condominio sul cui tetto si ritrovi un parafulmine radioattivo, fino alla sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico.

Va rimarcato come la norma preveda procedure diversificate a seconda delle modalità di emersione della sorgente. In particolare, si differenzia il caso del rinvenimento nei carichi di rottami metallici, semilavorati e materiali metallici introdotti in Italia, per i quali il Prefetto potrà disporre, qualora possibile, che la/le sorgente/i orfana/e, o l'intero carico, o parte di esso, sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia, e gli altri rinvenimenti, per i quali è prevista la messa in sicurezza con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, del Servizio Sanitario Nazionale e, per i profili di competenza, della Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Per queste ultime sorgenti si prefigura quindi la necessità di una messa in sicurezza provvisoria, da mettere in atto sino al conferimento, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile della sorgente. Ciò comporta la necessità di affiancare alle considerazioni in ordine alla sicurezza intesa come radioprotezione quelle relative alla sicurezza legata all'accessibilità della sorgente ed alla possibilità di sottrazione della stessa, ovvero a tutto ciò che possa essere ricondotto al profilo della "security". Risulta indispensabile che al Prefetto vengano fornite le informazioni necessarie per la messa in atto, anche attraverso le Forze di Polizia, delle misure ritenute idonee alla conservazione in sicurezza della sorgente fino al suo smaltimento.

Altro elemento da prendere in considerazione è la presenza sul territorio della provincia del Porto di Savona (scali di Savona e Vado Ligure), presso il quale vengono importati rottami metallici sia in contenitori che alla rinfusa, dove per competenza sono interessate per diversi profili sia l'Autorità Portuale che la Capitaneria di Porto.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

Al di là dei casi in cui risulterà possibile che il “*materiale radioattivo*” sia respinto al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia (ex art. 187, comma 3, del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.), quest’ultimo (di seguito definito “Responsabile della merce”) si dovrà comunque far carico degli oneri economici necessari al corretto smaltimento della sorgente.

In ultimo, nei casi di ritrovamento oggetto del presente piano saranno necessariamente e doverosamente posti in essere i necessari accertamenti di Polizia Giudiziaria atti a verificare le eventuali responsabilità. Tali attività potrebbero comportare anche il sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria della sorgente radioattiva e delle aree interessate dall’evento. Pertanto, in questi casi tutte le operazioni da intraprendere dovranno essere preventivamente autorizzate dalla stessa.

PARTE GENERALE

Il piano d’intervento si attiva nel caso di rinvenimento di “*materiale radioattivo*”.

Viene istituito il “comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare” (nel testo del piano genericamente indicato “comitato”) composto dai rappresentanti delle seguenti autorità ed enti:

- Prefettura
- Questura
- Autorità Portuale
- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
- Ufficio di Sanità Marittima
- Agenzia delle Dogane
- Vigili del Fuoco
- ASL
- ARPAL
- ITL
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
- Ente locale del territorio di rinvenimento ed eventuali altri limitrofi che potrebbero essere coinvolti nell’emergenza

Sulla base del luogo del rinvenimento, il comitato può essere convocato in forma ridotta ovvero in assenza dei rappresentanti non essenziali per competenza.

Casi di attivazione del piano di intervento

L’attivazione del piano è susseguente agli eventi di seguito riportati:

- 1) rinvenimento o sospetto di presenza di “*materiale radioattivo*” nel territorio della provincia da parte di privati o di Autorità amministrative;
- 2) rinvenimento di “*materiale radioattivo*” a seguito di misure radiometriche nei carichi in



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

ingresso agli impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

3) rinvenimento di “*materiale radioattivo*” nei carichi in ingresso ad impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc.);

4) rinvenimento di “*materiale radioattivo*”, negli ospedali pubblici e nelle case di cura private e relative pertinenze e adiacenze;

5) rinvenimento di “*materiale radioattivo*” nelle adiacenze o all’interno di laboratori di ricerca;

6) rinvenimento di “*materiale radioattivo*” nei porti e negli aeroporti;

7) rinvenimento di “*materiale radioattivo*” a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici di risulta, sia che siano introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, sia che siano di provenienza nazionale.

Restano ferme, fatti salvi i suddetti casi di ritrovamento, le disposizioni recate dall’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n° 101/2020 e ss.mm.ii., che obbligano il detentore, nell’ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, a darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, al Comando dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all’ISIN.

Azioni dei soggetti che rinvencono “*materiale radioattivo*”

Chiunque ritrovi o sospetti di avere rinvenuto “*materiale radioattivo*” deve darne immediata comunicazione agli enti di pronto intervento utilizzando il numero telefonico 112 (Numero Unico di Emergenza) e alla Pubblica Sicurezza.

Le sale operative delle Forze di Polizia o gli organi locali di P.S. che ricevono la segnalazione informano la Centrale Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco per i primi interventi di controllo radiometrico e di soccorso tecnico urgente.

Il **Comando dei Vigili del Fuoco** in caso di esito positivo di riscontro di presenza di “*materiale radioattivo*” informa del ritrovamento:

- il **Prefetto** per l’attivazione del piano e gli interventi connessi;
- l’**ARPAL** per le azioni di prevenzione e controllo ambientale;
- il **Servizio Emergenza Territoriale (SET) 118** per il soccorso sanitario alle persone eventualmente contaminate, che a sua volta ne dà immediata comunicazione al **Dipartimento di Prevenzione dell’ASL** competente per territorio per l’adozione delle misure sanitarie di prevenzione e protezione;
- la **Capitaneria di Porto** nei casi di ritrovamento nei porti, che a sua volta ne dà immediata comunicazione all’**Autorità Portuale e Marittima** per la disciplina della circolazione di persone o di merci e per tutti i profili inerenti alla sicurezza delle aree portuali;
- l’**Autorità Aeroportuale**, nei casi di ritrovamento negli aeroporti della provincia, per la disciplina della circolazione di persone o di merci e per tutti i profili inerenti alla sicurezza delle aree aeroportuali;
- Il **Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona** per le attività di Polizia Giudiziaria;
- La **Questura** per il coordinamento operativo di tutte le Forze di Polizia.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

FUNZIONI E SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo individua gli organi e gli Enti interessati alla gestione dell'emergenza determinata da ritrovamenti di "*materiale radioattivo*" in grado di compromettere la pubblica e privata incolumità secondo la valutazione degli organi tecnici (Comando dei Vigili del Fuoco, ARPAL e ASL) chiamati ad intervenire nella fase operativa successiva alla segnalazione.

Nei casi di ritrovamento o sospetto di ritrovamento di "*materiale radioattivo*", si chiariscono di seguito le funzioni dei soggetti preposti all'attuazione del piano:

Prefetto

Ricevuta informazione dell'evento:

- assume le funzioni di coordinamento e attiva il piano avvalendosi della collaborazione del Comandante dei Vigili del Fuoco, accertando che tutte le Autorità interessate siano state avvertite del ritrovamento della sorgente orfana;
- informa il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ed il Presidente della Regione Liguria;
- informa il Sindaco del Comune interessato per la comunicazione alla popolazione e la disciplina del traffico e della viabilità, qualora lo svolgimento delle operazioni richieda la sospensione o la limitazione della circolazione stradale nell'area oggetto del ritrovamento;
- gestisce, se del caso, l'informazione alla popolazione;
- tiene i contatti con l'Autorità portuale e con l'Autorità marittima nei casi di rinvenimento di sorgenti in aree portuali accertandosi che vengano adottati i provvedimenti urgenti eventualmente necessari a tutelare la incolumità delle persone;
- tiene i contatti con l'Autorità aeroportuale nei casi di rinvenimento di sorgenti in aree aeroportuali accertandosi che vengano adottati i provvedimenti urgenti eventualmente necessari a tutelare l'incolumità delle persone;
- gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione e dirama comunicati stampa ove necessari in relazione alla gravità delle conseguenze del ritrovamento;
- valuta l'opportunità di convocare "*il comitato*", su proposta del Comandante dei Vigili del Fuoco e sentiti responsabile di ARPAL ed il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ASL per le misure di protezione sanitaria e di decontaminazione ambientale;



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

- dispone particolari prescrizioni o approva il **piano di sicurezza** su conforme indicazione del comitato, anche attraverso l'emanazione di apposita ordinanza;
- se del caso dispone il respingimento totale o parziale del carico o dei carichi di materiali metallici o di materiali metallici di risulta, qualora le misure radiometriche rivelino la presenza di "*materiale radioattivo*", mediante il rinvio al soggetto estero responsabile dell'invio di carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti al rinvio della sorgente o delle sorgenti orfane o del carico medesimo (cfr. art. 187 comma 3 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.);
- Nel caso suindicato, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello stato responsabile dell'invio (cfr. combinato disposto artt 72, comma 7, e 187, comma 3, di D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.);
- se del caso dispone il conferimento del "*materiale radioattivo*" rinvenuto ad un soggetto all'uopo autorizzato (cfr. art. 56 comma 1 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.);
- informa l'ITL per l'adozione degli interventi di competenza;
- informa l'ENEA – Gestore del servizio integrato – per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza definitiva e di smaltimento del materiale ritrovato.

Comando dei Vigili del Fuoco

Attraverso le proprie squadre idoneamente protette, provvede a:

- Istituire se del caso un PCA per il coordinamento delle operazioni di soccorso al quale tutti gli enti faranno riferimento;
- effettuare la rilevazione dell'irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell'area interessata;
- definire i limiti dell'area di potenziale pericolo;
- eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- eseguire le operazioni per la messa in sicurezza provvisoria del "*materiale radioattivo*" con la collaborazione dell'ARPAL (l'intervento si caratterizza per la sua provvisorietà considerato che il compito di mettere in sicurezza definitivamente e/o smaltire il materiale spetta all'ENEA, cui è attribuito il compito di prestare "consulenza ed attività tecnica specialistica" in occasione del rinvenimento di sorgenti orfane, ai sensi dell'art. 74^{vi} D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.);
- riferire al Prefetto sulla necessità di porre in atto eventuali azioni di security;
- effettuare i primi accertamenti ed azioni di Polizia Giudiziaria riferendone all'autorità giudiziaria competente per territorio



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

- collabora con il personale SET 118 per le attività di decontaminazione radiologica in quanto atto sanitario fornendo il necessario supporto tecnico;

ARPAL - CRR

Attraverso il proprio personale idoneamente protetto, provvede a:

- effettuare la valutazione della radioattività ambientale;
- verifica di eventuali contaminazioni ambientali;
- collaborare a stabilire le misure di radioprotezione da adottare,
- collaborare alla stima del rischio radiologico per la popolazione;
- collaborare alle attività di messa in sicurezza della sorgente orfana;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D. Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.;
- effettuare le valutazioni di rilascio del sito al termine delle operazioni di recupero del "materiale radioattivo" svolte sotto la responsabilità dell'EdR incaricato dal soggetto interessato;
- fornire al Prefetto le valutazioni rivolte all'adozione dei provvedimenti di rinvio parziale o totale del carico previsto art. 187 comma 3 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii..

Capitaneria di Porto

Mediante i propri mezzi e personale provvede a:

- fornire il supporto necessario al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'ARPAL al fine di agevolare le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell'area interessata dalla presenza della sorgente orfana;
- coordinare la sorveglianza di ambiti demaniali e di specchi acquei e contigui nel caso si renda necessario estendere l'area di potenziale pericolo anche sul mare e sulle unità attraccate in porto;
- effettuare l'eventuale decentramento delle navi che si trovino all'interno dell'area di potenziale pericolo;
- effettuare, per quanto di competenza, le necessarie attività di P.G. al fine di riferire alla competente Autorità Giudiziaria;
- vigilare sulle operazioni di esecuzione del decreto di rinvio ex art. 187 comma 3 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.

Autorità portuale e/o aeroportuale

Mediante i propri mezzi e personale provvede a:

- fornire il supporto necessario al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'ARPAL al fine di agevolare le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell'area interessata dalla presenza della sorgente orfana;



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

- disporre particolari prescrizioni o approvare il piano di sicurezza anche attraverso l’emanazione di apposita ordinanza;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona

- Anche attraverso il personale specializzato dei NOE – Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri, provvederà a fornire il supporto tecnico di polizia giudiziaria ambientale, finalizzato all’accertamento delle cause e delle responsabilità in ordine agli episodi previsti dal presente piano.

Azienda sociosanitaria ligure 2 (ASL2)

Attraverso le proprie strutture:

Il Servizio Emergenza Territoriale 118:

- in condizioni di sicurezza per il proprio personale, effettuerà le operazioni di soccorso sanitario di emergenza nei confronti delle persone coinvolte, ivi compresa l’attività di supporto vitale e le attività di decontaminazione eventualmente necessarie, in raccordo con i V.V.F. .

Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro:

- verifica, in relazione alla natura del “materiale radioattivo” rinvenuto, al pericolo specifico della/e sorgente/i e alle circostanze del caso, il territorio e individua il rischio espositivo per la popolazione e i lavoratori, avvalendosi della collaborazione dell’EdR, dell’ARPAL e del Comando dei VV.F.;
- segue le operazioni e le misurazioni realizzate dai VV.F e da ARPAL;
- interviene nei provvedimenti diretti alla tutela della salute pubblica, garantendo un ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro
- è coinvolto per il controllo sul corretto iter amministrativo fino al conferimento del “*materiale radioattivo*” alla ditta autorizzata ex art. 56^{vii} del D.lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.;

La **Questura**, attraverso il coordinamento operativo di tutte le Forze di Polizia, provvede a:

- far cinturare la zona interessata al fine di impedire l’accesso al personale non autorizzato;
- incaricare gli Operatori di Polizia dell’effettuazione di attività di osservazione;
- identificare eventuali testimoni oculari dei fatti, tenendoli a disposizione degli operatori esperti;
- identificare le persone che sono in grado di dare informazioni sui luoghi coinvolti;
- promuovere l’attività di Polizia Giudiziaria.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

Ispettorato Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Dogane, Ufficio di Sanità Marittima

Forniranno i pareri eventualmente loro richiesti dalla Prefettura o dall'Autorità Portuale in merito ai Piani di sicurezza ed ai Piani di bonifica.

L'ITL, in caso di ritrovamento fortuito o di sospetto di presenza di sorgenti radioattive orfane in un luogo di lavoro visitato dai suoi ispettori, provvederà a segnalare al Comando dei Vigili del Fuoco il luogo del ritrovamento e si attiverà successivamente, per quanto di competenza, per l'accertamento di eventuali responsabilità in materia di radioprotezione dei lavoratori e conseguente informativa alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Comune

Da' comunicazione del ritrovamento alla popolazione e delle eventuali misure di protezione disposte dai rappresentanti dell'Asl2 in seno al PCA, ovvero dal Prefetto su conforme indicazione del comitato e, attraverso la Polizia locale, disciplina la circolazione ed il traffico nelle aree interessate dal ritrovamento.

Il "comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare"

Valuta i piani presentati dagli EdR e la documentazione tecnica pervenuta a seguito di un rinvenimento di materiale radioattivo, fornisce consulenza tecnica alla Prefettura in materia di:

- radioprotezione;
- normativa speciale in materia di radiazioni ionizzanti, trasporto delle materie radioattive e del lavoro;
- security;
- misure a tutela della salute e dell'incolumità pubblica

PIANI D'INTERVENTO

In considerazione del territorio e delle infrastrutture presenti, analizzata la casistica riconducibile alle diverse modalità di emersione del "*materiale radioattivo*" nonché i diversi Enti ed Autorità chiamati a svolgere le differenti attività nell'ambito dei piani d'intervento, sono stati approntati differenti **schemi di intervento** così suddivisi:

- A. RITROVAMENTO DI "*MATERIALE RADIOATTIVO*" IN CARICHI DI ROTTAMI, MATERIALI METALLICI DI RISULTA, SEMILAVORATI METALLICI O PRODOTTI IN METALLO PRESSO LE AREE PORTUALI;
- B. RITROVAMENTO DI "*MATERIALE RADIOATTIVO*" SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
 - 1) *Rinvenimento o sospetto di presenza in un posto di lavoro o in un'area privata;*
 - 2) *Rinvenimento o sospetto di presenza nel territorio di un comune della provincia;*



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

- 3) *Rinvenimento a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta o nei RAEE.*

Gli eventuali ritrovamenti in zone aeroportuali seppur remoti rientrano nella casistica di tipo b)

A - RITROVAMENTO DI “MATERIALE RADIOATTIVO” IN CARICHI DI ROTTAMI, MATERIALI METALLICI DI RISULTA, SEMILAVORATI METALLICI O PRODOTTI IN METALLO PRESSO LE AREE PORTUALI.

In ambito portuale, per espletare le pratiche legate all'attività di importazione, risulta necessario effettuare una sorveglianza radiometrica per ogni carico di cui sopra.

La sorveglianza radiometrica ivi compresi i controlli radiometrici devono essere eseguiti da EdR almeno di secondo grado appositamente incaricati.

Le sole misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale con i requisiti di cui all'art. 8^{viii} dell'allegato XIX all'art. 72, comma 3, e s.m.i indicato in premessa. Scelto d'intesa con l'EdR incaricato della sorveglianza radiometrica.

L'attivazione del piano avviene in seguito al ritrovamento di “*materiale radioattivo*” nei carichi sopracitati.

Qualora durante i controlli eseguiti dall'EdR sia rilevato un livello anomalo di radioattività lo stesso metterà in sicurezza il carico valutando preventivamente l'esposizione degli operatori eventualmente impiegati e ne darà tempestiva comunicazione agli enti di pronto intervento utilizzando il numero unico di emergenza NUE 112 e alla Pubblica Sicurezza

Qualora sia rilevato un livello anomalo di radioattività e le misure siano condotte dal personale di cui all'art. 8 dell'allegato XIX all'art. 72, comma 3 e s.m.i., indicato in premessa, lo stesso dovrà contattare immediatamente sia l'EdR per informarlo del rinvenimento sia gli enti di pronto intervento utilizzando il numero unico di emergenza NUE 112 e alla Pubblica Sicurezza

Personale del Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza temporanea della materia radioattiva rinvenuta o del carico che la contiene.

L'intervento di soccorso tecnico urgente potrà non essere effettuato qualora sul posto sia presente l'EdR che garantisce sulla messa in sicurezza del materiale radioattivo ritrovato. Tale decisione, di competenza dei VVF, è attuata tenuto conto delle informazioni ricevute in merito ai valori dosimetrici comunicati dall'EdR presente sul posto.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

L'EdR incaricato redigerà il piano di sicurezza, nel quale saranno descritte le operazioni svolte nel corso del ritrovamento e le eventuali azioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza del materiale radioattivo.

Il Responsabile della merce dovrà dare una prima attuazione al piano di sicurezza e trasmetterne copia alla Prefettura che, su conforme indicazione del "comitato", se del caso disporrà particolari prescrizioni o modifiche o approverà il piano di sicurezza, anche attraverso l'emanazione di apposito decreto.

Il Datore di Lavoro che ha in gestione l'area sulla quale vengono svolte tutte le operazioni sopra descritte collaborerà con il Responsabile della merce al fine di portare a termine le operazioni previste dal piano di sicurezza. Al fine di agevolare e velocizzare tutte le operazioni dovrà essere definita una zona ove mettere in sicurezza il carico.

Il Prefetto su conforme indicazione del "comitato", tenuto conto della normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose decreta il respingimento dell'intero carico al soggetto responsabile del suo invio in Italia, con oneri a carico del soggetto venditore. In questo caso con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello stato responsabile dell'invio (cfr, artt. 187, comma 3, e 72, comma 7 del D.Lgs. 101/20, come modificato dal DL 17/22)

Solo qualora sia valutato dal "comitato" che non sia possibile il respingimento dell'intero carico, viene disposta l'estrazione del materiale radioattivo dal carico finalizzata al suo respingimento al soggetto responsabile del suo invio in Italia. Per l'estrazione del materiale radioattivo dal carico, il Responsabile della merce provvede a fare redigere apposito piano dall'EdR e lo invia al Prefetto. Il piano sarà valutato dal "comitato" che ne prenderà visione, se necessario disporrà particolari prescrizioni o modifiche. Il piano eventualmente revisionato, ed approvato dalla Prefettura dovrà essere messo in atto dal Responsabile della merce.

Il Responsabile della merce provvede alle operazioni di spedizione del materiale radioattivo estratto, al soggetto responsabile del suo invio in Italia.

Operazioni di recupero del materiale radioattivo

Le operazioni di recupero del materiale radioattivo sono coordinate dall'EdR sotto la supervisione di personale dell'ARPAL, ASL, del Comando dei Vigili del Fuoco e ITL. Il Responsabile della merce concorderà con la Prefettura la data di inizio lavori e comunicherà il nominativo dell'impresa incaricata delle operazioni di cui sopra.

Una volta ritrovato il materiale radioattivo all'interno del carico di rottami, l'EdR incaricato effettuerà le necessarie valutazioni ai sensi del DLgs. 101/2020 e ss.mm.ii., al fine di definire la tipologia di materiale radioattivo che deve essere posto in sicurezza e segregato in attesa di respingimento.

Il Responsabile della merce invierà alla Prefettura la relazione finale con indicate le caratteristiche quali/quantitative del materiale radioattivo ritrovato.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

Il materiale radioattivo ritrovato dovrà essere gestito secondo quanto previsto al punto 1 del capitolo “Respingimento o conferimento materiale radioattivo”.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di radiazioni ionizzanti e se tecnicamente e logisticamente possibile il respingimento del materiale radioattivo dovrà essere contestuale al momento dell'estrazione dal carico.

Il Responsabile della merce comunicherà alla Prefettura l'avvenuto respingimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione.

B - Ritrovamento di materiale radioattivo sul territorio della provincia.

L'attivazione del piano è prevista in seguito al ritrovamento di materiale radioattivo come sotto indicato:

1. Rinvenimento o sospetto di presenza di materiale radioattivo in un posto di lavoro o in un'area privata;
2. Rinvenimento o sospetto di presenza di materiale radioattivo nel territorio di un comune della provincia;
3. Rinvenimento a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta o nei RAEE.

Nei casi di rinvenimento di cui ai punti 1, 2 e 3 gli enti di pronto intervento saranno attivati utilizzando il numero telefonico 112 (NUE), conseguentemente il comando dei VVF informerà del ritrovamento gli enti e le autorità elencate nel paragrafo “**Azioni dei soggetti che rinvenono “materiale radioattivo”**”. Resta fermo l'obbligo da parte del soggetto che ha rinvenuto il materiale radioattivo di darne comunicazione alla Pubblica Sicurezza (ex art. 45 comma 2 del DLgs. 101/2020 e ss.mm.ii.)

B.1) Rinvenimento in un posto di lavoro o in un'area privata

Personale del Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza della materia radioattiva rinvenuta.

La Prefettura attiverà il presente piano.

Il personale ARPAL effettuerà le valutazioni relativamente alla radioattività ambientale.

Il personale ASL – Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle valutazioni di cui sopra, fornisce parere in merito all'eventuale esposizione della popolazione e dei lavoratori in collaborazione con l'ITL e sulle misure di protezione sanitaria.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

La Prefettura comunicherà al Responsabile della merce la necessità della nomina di un EdR.

Il Responsabile della merce incaricherà formalmente un EdR della sorveglianza fisica della radioprotezione del materiale radioattivo rinvenuto.

L'EdR incaricato provvederà a redigere il piano di sicurezza con le azioni necessarie al fine di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e delle persone del pubblico, completo della valutazione rispetto al DLgs. 101/2020 e ss.mm.ii. e le procedure operative per l'individuazione e l'isolamento del materiale radioattivo. Il Responsabile della merce dovrà dare attuazione al piano di sicurezza e trasmetterne copia alla Prefettura.

Se necessario, la Prefettura, su conforme indicazione del "comitato" disporrà particolari prescrizioni ovvero approverà il piano di sicurezza, anche attraverso l'emanazione di apposito decreto.

Il materiale radioattivo dovrà essere gestito secondo quanto previsto nel capitolo "Respingimento o conferimento materiale radioattivo".

Il Responsabile della merce comunicherà alla Prefettura l'avvenuto conferimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione.

B.2) Ritrovamento in luogo pubblico

Personale del Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza temporanea della materia radioattiva rinvenuta.

La Prefettura attiverà il presente piano.

Il personale ARPAL effettuerà le valutazioni relative alla radioattività ambientale.

Il personale ASL – Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle valutazioni di cui sopra, fornisce parere in merito all'eventuale esposizione della popolazione e dei lavoratori in collaborazione con l'ITL e sulle misure di protezione sanitaria.

Il Sindaco del Comune luogo del rinvenimento di concerto con i Vigili del Fuoco, la ASL e l'ARPAL individuano il sito più idoneo per la momentanea segregazione se tecnicamente fattibile.

La Prefettura comunicherà al Sindaco la necessità della nomina di un EdR

Il Sindaco incaricherà formalmente un EdR della sorveglianza fisica della radioprotezione del materiale radioattivo rinvenuto.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

L'EdR incaricato provvederà a redigere il piano di sicurezza con le azioni necessarie al fine di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e delle persone del pubblico, completo della valutazione del materiale radioattivo rispetto al DLgs. 101/2020 e ss.mm.ii. e le procedure operative per l'individuazione e l'isolamento del materiale radioattivo. Il Sindaco dovrà dare attuazione al piano di sicurezza e trasmetterne copia alla Prefettura.

Se necessario, la Prefettura, su conforme indicazione del "comitato" disporrà particolari prescrizioni ovvero approverà il piano di sicurezza, anche attraverso l'emanazione di apposito decreto.

Il materiale radioattivo dovrà essere gestito secondo quanto previsto nel capitolo "Respingimento o conferimento materiale radioattivo".

Il Sindaco comunicherà alla Prefettura l'avvenuto conferimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione-

B.3) Ritrovamento nei carichi di rottami o in altri materiali metallici di risulta e RAEE

Personale del Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà i primi interventi di soccorso tecnico urgente attraverso proprie squadre idoneamente protette al fine di rilevare i livelli di irraggiamento e l'eventuale contaminazione dell'area interessata, delimitare l'area di potenziale pericolo, eseguire gli interventi necessari e possibili finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze radioattive. Se del caso, provvederà alla messa in sicurezza temporanea della materia radioattiva rinvenuta o del carico che la contiene.

La Prefettura attiverà il presente piano.

Il personale ARPAL effettuerà le valutazioni relativamente alla radioattività ambientale.

Il personale ASL – Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle valutazioni di cui sopra, fornisce parere in merito all'eventuale esposizione della popolazione e dei lavoratori in collaborazione con l'ITL e sulle misure di protezione sanitaria.

Se del caso la Prefettura comunicherà al Responsabile della merce che provveda ad incaricare un EdR per la sorveglianza fisica della radioprotezione del materiale radioattivo rinvenuto.

L'EdR incaricato provvederà a redigere il piano di sicurezza con le azioni necessarie al fine di limitare al minimo le esposizioni dei lavoratori e delle persone del pubblico, completo della valutazione del materiale radioattivo rispetto al DLgs. 101/2020 e ss.mm.ii. e le procedure operative per l'individuazione e l'isolamento del materiale radioattivo.

Il Responsabile della merce dovrà trasmettere il suddetto piano di sicurezza alla Prefettura

Se necessario, la Prefettura, su conforme indicazione del "comitato" disporrà particolari prescrizioni ovvero approverà il piano di sicurezza, anche attraverso l'emanazione di apposito decreto.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

B.3).1 Operazioni di recupero del materiale radioattivo

Il Responsabile della merce concorderà con la Prefettura la data di inizio dei lavori di recupero del materiale radioattivo, che saranno coordinati dall'EdR incaricato sotto la supervisione di personale VVF, ARPAL, ASL e ITL

Una volta ritrovato il materiale radioattivo all'interno del carico di rottami, fatte le necessarie valutazioni ai sensi del DLgs 101/2020 e ss.mm.ii. l'EdR incaricato procederà con la messa in sicurezza e segregazione.

Il Responsabile della merce invierà alla Prefettura la relazione finale di recupero con una valutazione quali-quantitativa del materiale radioattivo ritrovato.

Il materiale radioattivo dovrà essere gestito secondo quanto previsto nel capitolo "Respingimento o conferimento materiale radioattivo".

Il Responsabile della merce comunicherà alla Prefettura l'avvenuto conferimento di cui sopra, allegandovi la comprovante documentazione.

RESPINGIMENTO O CONFERIMENTO DEL MATERIALE RADIOATTIVO

Le sorgenti orfane e il materiale eventualmente radiocontaminato dovranno essere recuperati e allontanati con la massima tempestività ed urgenza al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, in relazione alle modalità di emersione.

- 1) Nel caso in cui il materiale radioattivo venga rinvenuto nei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori del territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applicherà, quanto stabilito art. 187^{ix} comma 3 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii..
- 2) Nel caso in cui il materiale radioattivo venga rinvenuto presso i soggetti:
 - a. che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di raccolta deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;
 - b. i cui impianti di trattamento sono assoggettati al DLgs. 49/2014 (apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE);

gli stessi provvederanno a farsi carico degli oneri economici relativi alla gestione del materiale radioattivo.

- 3) Nel caso in cui il materiale radioattivo venga ritrovato in un posto di lavoro o in un'area privata, il Responsabile della merce è comunque chiamato a farsi carico degli oneri economici per la gestione del materiale radioattivo.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

- 4) Nel caso in cui il materiale radioattivo venga rinvenuto in un luogo pubblico, il Sindaco è comunque chiamato a farsi carico degli oneri economici per la gestione del materiale radioattivo.

Nei casi di cui ai soprastanti p.ti 2, 3 e 4 il materiale radioattivo deve essere conferito ad un soggetto autorizzato ex art. 56 comma 1 D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., dopo aver ricevuto l'assenso da parte del Prefetto, su conforme indicazione del Comitato e da parte dell'Autorità Giudiziaria se del caso.

Nel caso in cui il materiale radioattivo ritrovato, sulla base delle valutazioni dell'EdR appositamente incaricato rispetti i criteri per l'allontanamento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 204 del DLgs 101/2020 e ss.mm.ii. può essere allontanato previa comunicazione al Prefetto.

Tale procedura costituisce l'unica forma possibile di gestione dei rifiuti radioattivi.

RUBRICA PER LE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Le informazioni di cui alla presente Rubrica non devono essere diffuse tra soggetti diversi da quelli interessati dall'applicazione del *Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia di Savona*.

Il campo "mezzo di ricezione" viene riportato per facilitare l'operato del soggetto chiamante.

Il campo "primo soggetto raggiunto" indica il soggetto che sarà eventualmente incaricato di trasmettere la comunicazione di allertamento al soggetto direttamente deputato alla gestione dell'evento incidentale.

Il campo "soggetto qualificato raggiunto" indica il soggetto direttamente deputato alla gestione dell'evento incidentale e può coincidere con il precedente.

I campi non devono indicare qualità personali (nome e cognome), ma solo qualifiche.

La presente Rubrica viene costantemente aggiornata, a cura della Prefettura di Savona, sulla base delle indicazioni che saranno tempestivamente fornite dai soggetti interessati.



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

	NUMERO	MEZZO DI RICEZIONE	PRIMO SOGGETTO RAGGIUNTO	SOGGETTO QUALIFICATO RAGGIUNTO
Prefettura	OMISSIS			
Questura				
Arma dei Carabinieri				
Guardia di Finanza				
Comune di Savona				
Comune di Vado Ligure				



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

	NUMERO	MEZZO DI RICEZIONE	PRIMO SOGGETTO RAGGIUNTO	SOGGETTO QUALIFICATO RAGGIUNTO
Vigili del Fuoco	OMISSIS			
Capitaneria di Porto				
ARPAL - CRR				
Autorità portuale				
Ufficio Sanità Marittima				



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

	NUMERO	MEZZO DI RICEZIONE	PRIMO SOGGETTO RAGGIUNTO	SOGGETTO QUALIFICATO RAGGIUNTO
ASL 2	OMISSIS			
118				
Agenzia delle Dogane				

ALLEGATI

I diagrammi riportati in allegato costituiscono parte integrante della presente pianificazione

- Diagramma di flusso ritrovamento in area privata
- Diagramma di flusso ritrovamento in luogo pubblico
- Diagramma di flusso ritrovamento in carichi di rottami o altri materiali metallici
- Diagramma di flusso ritrovamento in aree portuali



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Savona

Appendice normativa



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

ⁱ Art. 56.

Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 31).

1. L'attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai sensi dell'articolo 54, è autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, possono essere stabilite modalità procedurali nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XV.

3. Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore è responsabile:

- a) della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore;
- b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio può contenere;
- c) del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
- d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
- e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
- f) del corretto confezionamento del collo.

4. Il vettore è responsabile:

- a) della verifica della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
- b) del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito;
- c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto.

5. Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali

recepte nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.

6. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepte nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.

7. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.

8. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite dall'allegato XV.

ⁱⁱ Art. 204.

Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126 -bis).

1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all'articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto.

2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 3, nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attività rispetta i valori stabiliti nella Tabella I-1A dell'Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I. (223)

3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 3, nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno concentrazioni di attività minori o uguali ai valori stabiliti nell'Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui all'Allegato II. (224)

4. Il soggetto responsabile dell'attività all'interno della quale avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell'esperto di radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere è a carico dell'ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della dose.

5. Il soggetto di cui al comma 4 è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3.

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è introdotto nel territorio nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessità di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio del materiale radioattivo o il respingimento dell'intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente autorità dello Stato responsabile dell'invio.

iv Art. 130.

Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:

a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro

sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);

b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:

1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;

4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

5) effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all'articolo 155;

c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;

d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;

e) verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;

f) svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;

g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:

1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;

2) nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata;

3) nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;

4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;

5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;

6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;

7) nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;

8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;

9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;

2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:

a) svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;

b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.

3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c) , anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. L'esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
10. L'esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente.
11. In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 72.

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
 - a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della relativa attestazione;
 - b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
 - c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
 - d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. (105)

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli. (103)

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all'ISIN.

6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorità di cui al comma 5. Il materiale contaminato eventualmente prodotto non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.

^{vi} **Art. 74.**

Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 17).

1. L'Operatore nazionale deve:

- a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
- b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
- c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).

2. L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.).

3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.

4. Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA.

^{vii} **Art. 56.**

Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 31).

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Savona

1. L'attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai sensi dell'articolo 54, è autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, possono essere stabilite modalità procedurali nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XV.
3. Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore è responsabile: *a)* della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore; *b)* dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio può contenere; *c)* del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie esterna del collo; *d)* della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi; *e)* delle certificazioni richieste per il trasporto; *f)* del corretto confezionamento del collo.
4. Il vettore è responsabile: *a)* della verifica della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi; *b)* del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito; *c)* della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto.
5. Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.
6. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.
7. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.
8. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XV.

viii Allegato XIX - Articolo 8

Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:
 - a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;
 - b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;
 - c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;
 - d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.
2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

ix Articolo 187 comma 3

Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività nei carichi di rottami metallici o di materiali metallici introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, il prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessità di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell'ambiente, in linea con quanto previsto nel piano di cui al comma 2, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio della sorgente orfana o delle sorgenti orfane o il respingimento dell'intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti al rinvio della sorgente o delle sorgenti orfane o del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione dell'ISIN, provvede ad informare, ai sensi dell'articolo 189, comma 7, del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico.

DIAGRAMMA DI FLUSSO RITROVAMENTO AREE PORTUALI



RITROVAMENTO MATERIALE RADIOATTIVO

Preposto ai controlli radiometrici

Esperto di radioprotezione (EDR)

Redige il Piano di Sicurezza

RESPONSABILE DELLA MERCE
invia il Piano alla Prefettura

Prefettura

Relazione su conferimento o allontanamento

Capitaneria di Porto
Vigila sulle operazioni di esecuzione del decreto di rinvio

RESPINGIMENTO MATERIALE RADIOATTIVO



IL RESPONSABILE DELLA MERCE:

- Provvede alle operazioni di spedizione del materiale radioattivo al soggetto responsabile del suo invio in Italia
- Comunica alla Prefettura e alle Autorità competenti l'avvenuto conferimento /allontanamento

Scenario A)
Respingimento del carico

Scenario B)
Estrazione e respingimento

- Istituzione PCA (se del caso)
- Rilevazione irraggiamento e/o contaminazione
- Delimitazione area di pericolo
- Messa in sicurezza provvisoria (con ARPAL)
- Supporto tecnico decontaminazione radiologica (con S.E.T. 118)

- Informa: Dip. Protezione Civile Ministero Interno (DIP. VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile), ISIN, Presidenza della Regione Liguria, il Sindaco competente.
- Valuta la convocazione del "Comitato"
- Sentiti i pareri delle Autorità competenti:
 - a) Ricepisce il Piano di Sicurezza
 - b) Dispone prescrizioni
 - c) Approva il Piano di Sicurezza
 - d) Emanava Ordinanza (se del caso)
- **Decreta** il respingimento del carico ex art. 187 co. 3 del Dlgs.101/2020 (A)
- Oppure
- **Dispone** l'estrazione del materiale radioattivo (B)

IL RESPONSABILE DELLA MERCE
• Provvede a far redigere APPOSITO piano al EDR

Piano (di estrazione)

Esperto di radioprotezione (EDR)
rivaluta il materiale radioattivo estratto, ne definisce la tipologia al fine della messa in sicurezza /segregazione in attesa di respingimento.

IL RESPONSABILE DELLA MERCE

- invia alla Prefettura la relazione finale con le caratteristiche del materiale radioattivo ritrovato
- comunicherà alla Prefettura l'avvenuto respingimento, allegando la comprovante documentazione

Prefettura

- Convoca il comitato
- Il comitato valuta il piano e se necessario dà particolari prescrizioni
- Approva il piano di estrazione

Estrazione del materiale radioattivo

Relazione finale di avvenuto respingimento con comprovante documentazione

RESPINGIMENTO MATERIALE RADIOATTIVO



Supervisione VV.F., ARPAL, ASL, ITL, Capitaneria di porto e Autorità portuale

Avvisare PS

Attivare NUE 112

VV.F.

Prefettura

Coordinamento e attivazione Enti

ARPAL

Prev.ne / controllo ambientale

S.E.T. 118

ASL Dip.Prev.

Soccorso sanitario

Misure sanitarie di prevenzione e protezione popolazione e lavoratori

Capitaneria di porto

- Disciplinano la circolazione di persone e/o merci
- Garantiscono la sicurezza in aree portuali / aeroportuali

Autorità portuale

Questura

Comando CC

CC e Questura effettuano gli Adempimenti di PG

DIAGRAMMA DI FLUSSO RITROVAMENTO ROTTAMI E ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA e RAE

Revisione del 28/04/2022



RITROVAMENTO MATERIALE RADIOATTIVO

Preposto ai controlli radiometrici

Esperto di radioprotezione (EDR)

Avvisare PS

Attivare NUE 112

VV.F

Prefettura

Coordinamento e attivazione Enti

ARPAL

Prev.ne / controllo ambientale

S.E.T.118

ASL Dip.Prev.

Soccorso sanitario

Misure sanitarie di prevenzione e protezione popolazione e lavoratori

Questura

Comando CC

CC e Questura effettuano gli Adempimenti di PG

Prefettura

- Informa: Dip. Protezione Civile Ministero Interno (DIP. VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile), ISIN, Presidenza della Regione Liguria, il Sindaco competente.

- Informa il Responsabile della merce della necessità di nominare un EdR qualora non già nominato

- Valuta la convocazione del "Comitato"

- Sentiti i pareri delle Autorità competenti:

- Recepisce il Piano di Sicurezza
- Dispone prescrizioni
- Approva il Piano di Sicurezza
- Decreta particolari prescrizioni (se del caso)

Invio documentazione comprovante il conferimento

II RESPONSABILE DELLA MERCE

- Previo assenso della Prefettura, tenuto conto di eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, conferisce il materiale a soggetto autorizzato ex art. 56 c.1 D.Lgs. 101/2020
- Invia alla Prefettura e alle Autorità competenti la documentazione comprovante il conferimento con valutazione quali/quantitativa del materiale radioattivo ritrovato



Piano di Sicurezza

RESPONSABILE DELLA MERCE

- Nomina EdR qualora non nominato

Acquisisce e attua il piano di sicurezza, inclusa la messa in sicurezza e segregazione del materiale radioattivo

- Invia il Piano di Sicurezza a Prefettura
- Concorda con la Prefettura la data di inizio dei lavori di

recupero del materiale radioattivo

Supervisione VV.F., ARPAL, ASL, ITL,

Operazioni di Recupero Coord. da EdR

Esperto di radioprotezione (EDR)

redige il Piano di sicurezza dando evidenza:

- Delle operazioni svolte in conseguenza del ritrovamento
- Delle azioni necessarie per limitare le esposizioni del personale coinvolto nelle operazioni di messa in sicurezza del materiale radioattivo
- Le procedure operative per l'individuazione e l'isolamento del materiale radioattivo

Messa in sicurezza a segregazione del materiale radioattivo

Materiale radioattivo da conferire a soggetto autorizzato

Materiale radioattivo allontanare

II RESPONSABILE DELLA MERCE

- Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 204 c. 2 e 3 del D.Lgs. 101/2020, effettua l'allontanamento del materiale previa comunicazione alla Prefettura



DIAGRAMMA DI FLUSSO RITROVAMENTO IN AREA PUBBLICA

Revisione del 28/04/2022



RITROVAMENTO MATERIALE RADIOATTIVO

Chiunque ritrovi deve:

Avvisare PS

Attivare NUE 112

VV.F

Prefettura

Coordinamento e attivazione Enti

ARPAL

Prev.ne / controllo ambientale

S.E.T.118

ASL Dip.Prev.

Soccorso sanitario

Misure sanitarie di prevenzione e protezione popolazione e lavoratori

Questura

Comando CC

CC e Questura effettuano gli Adempimenti di PG

- Istituzione PCA (se del caso)
- Rilevazione irraggiamento e/o contaminazione
- Delimitazione area di pericolo
- Messa in sicurezza provvisoria (con ARPAL)
- Supporto tecnico decontaminazione radiologica (con S.E.T.118)

Prefettura

- Informa: Dip. Protezione Civile Ministero Interno (DIP. VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile), ISIN, Presidenza della Regione Liguria, il Sindaco competente.
- Informa il Responsabile della merce della necessità di nominare un EdR
- Valuta la convocazione del "Comitato"
- Sentiti i pareri delle Autorità competenti:
 - a) Recepisce il Piano di Sicurezza
 - b) Dispone prescrizioni
 - c) Approva il Piano di Sicurezza
 - d) Decreta particolari prescrizioni (se del caso)

Invio documentazione comprovante il conferimento

II RESPONSABILE DELLA MERCE

- Previo assenso della Prefettura, tenuto conto di eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, conferisce il materiale a soggetto autorizzato ex art. 56 c.1 D.Lgs. 101/2020
- Invia alla Prefettura e alle Autorità competenti la documentazione comprovante il **conferimento** con valutazione quali/quantitativa del materiale radioattivo ritrovato



Piano di Sicurezza

RESPONSABILE DELLA MERCE /Sindaco

- Nomina EdR
- Acquisisce e attua il piano di sicurezza, inclusa la **messa in sicurezza e segregazione del materiale radioattivo**
- Invia il Piano di Sicurezza a Prefettura
- Concorda con la Prefettura la data di inizio dei lavori di **recupero del materiale radioattivo**

Esperto di radioprotezione (EDR) redige il Piano di sicurezza dando evidenza:

- Delle operazioni svolte in conseguenza del ritrovamento
- Delle azioni necessarie per limitare le esposizioni del personale coinvolto nelle operazioni di messa in sicurezza del materiale radioattivo
- Le procedure operative per l'individuazione e l'isolamento del materiale radioattivo

Se necessario e tecnicamente possibile il Sindaco individua un sito idoneo per la momentanea segregazione di concerto con i VV.F.

Supervisione VV.F, ARPAL, ASL, ITL,

Operazioni di Recupero Coord. da EdR



Materiale radioattivo da conferire a soggetto autorizzato



Materiale radioattivo allontanare



II RESPONSABILE DELLA MERCE

- Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 204 c. 2 e 3 del D.Lgs. 101/2020, effettua l'**allontanamento** del materiale previa comunicazione alla Prefettura



DIAGRAMMA DI FLUSSO RITROVAMENTO IN AREA PRIVATA



RITROVAMENTO MATERIALE RADIOATTIVO

Chiunque ritrovi deve:

Avvisare PS

Attivare NUE 112

VV.F

- Istituzione PCA (se del caso)
- Rilevazione irraggiamento e/o contaminazione
- Delimitazione area di pericolo
- Messa in sicurezza provvisoria (con ARPAL)
- Supporto tecnico decontaminazione radiologica (con S.E.T. 118)

Prefettura

- Informa: Dip. Protezione Civile Ministero Interno (DIP. VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile), ISIN, Presidenza della Regione Liguria, il Sindaco competente.
- Informa il Responsabile della merce della necessità di nominare un EdR
- Valuta la convocazione del "Comitato"
- Sentiti i pareri delle Autorità competenti:
 - a) Recepisce il Piano di Sicurezza
 - b) Dispone prescrizioni
 - c) Approva il Piano di Sicurezza
 - d) Decreta particolari prescrizioni (se del caso)

Piano di Sicurezza

RESPONSABILE DELLA MERCE

- Nomina EdR
- Acquisisce e attua il piano di sicurezza, inclusa la messa in sicurezza e segregazione del materiale radioattivo
- Invia il Piano di Sicurezza a Prefettura
- Concorda con la Prefettura la data di inizio dei lavori di recupero del materiale radioattivo

Esperto di radioprotezione (EDR) redige il Piano di sicurezza dando evidenza:

- Delle operazioni svolte in conseguenza del ritrovamento
- Delle azioni necessarie per limitare le esposizioni del personale coinvolto nelle operazioni di messa in sicurezza del materiale radioattivo
- Le procedure operative per l'individuazione e l'isolamento del materiale radioattivo

Prefettura

Coordinamento e attivazione Enti

ARPAL

Prev.ne / controllo ambientale

S.E.T. 118

ASL Dip.Prev.

Soccorso sanitario

Misure sanitarie di prevenzione e protezione popolazione e lavoratori

Questura

Comando CC

CC e Questura effettuano gli Adempimenti di PG

Invio documentazione comprovante il conferimento

Supervisione VV.F., ARPAL, ASL, ITL,

Operazioni di Recupero Coord. da EdR

Materiale radioattivo da conferire a soggetto autorizzato

Materiale radioattivo allontanare

II RESPONSABILE DELLA MERCE

- Previo assenso della Prefettura, tenuto conto di eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, conferisce il materiale a soggetto autorizzato ex art. 56 c.1 D.Lgs. 101/2020
- Invia alla Prefettura e alle Autorità competenti la documentazione comprovante il conferimento con valutazione quali/quantitativa del materiale radioattivo ritrovato

II RESPONSABILE DELLA MERCE

- Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 204 c. 2 e 3 del D.Lgs. 101/2020, effettua l'allontanamento del materiale previa comunicazione alla Prefettura

